



ISTITUTO DEI CIECHI DI CAGLIARI

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

Via Nicolodi, 1 09123 CAGLIARI

Telefoni: 070/651839 – 673157

STATUTO

Art. 1

COSTITUZIONE DENOMINAZIONE SEDE

1. L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona denominata Istituto dei ciechi di Cagliari è istituita per trasformazione dell'IPAB omonima, in attuazione di quanto previsto dall'art. 44 della legge regionale del 23 dicembre 2005 n. 23 e dal relativo Regolamento di attuazione (*Decreto Presidente della Regione 22 luglio 2008 n. 3*).
2. L'Azienda ha sede in Cagliari via Aurelio Nicolodi n. 1.
3. L'Azienda non ha fini di lucro, ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica ed opera con criteri imprenditoriali. Informa la propria attività di gestione a criteri di efficienza, efficacia ed economicità nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, in questi compresi i trasferimenti (*art. 6, primo comma Decreto Presidente Regione 22 luglio 2008 n.3; art. 6, primo comma, Dlgs n. 2007/2001*).

Art. 2

ATTIVITÀ E SCOPO

Premesso che la trasformazione dell'Istituto dei Ciechi di Cagliari in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona consente alla nuova Istituzione di partecipare organicamente alla programmazione sociale regionale e di dare concrete risposte alle persone con disabilità visive e alle loro famiglie, le attività e gli scopi che detto Istituto si prefigge sono i seguenti:

- 1) L'Azienda partecipa come soggetto attivo e responsabile alla realizzazione del sistema integrato dei Servizi alla Persona, alla predisposizione dei Piani Locali Unitari dei Servizi dei Distretti previsti nell'ambito Provinciale, alla programmazione delle attività sociali e socio-sanitarie e concorre, unitamente ai soggetti del terzo settore, allo sviluppo di iniziative di solidarietà sociale;
- 2) L'attività dell'Azienda si integra e si coordina con gli interventi e con le politiche sociali e socio-sanitarie della Regione e degli Enti locali territoriali;
- 3) L'Azienda, nell'esercizio della sua attività, garantisce al personale l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro (art.11 ult.comma Dlgs n.207 del 2001);
- 4) L'Azienda, ha la finalità di promuovere la reale integrazione sociale e scolastica dei soggetti con disabilità visive, attraverso interventi che rendano loro possibile il raggiungimento del massimo dell'autonomia negli atti della vita quotidiana, favoriscano la loro integrazione

scolastica e l'inserimento lavorativo delle persone assistite, tenendo conto delle loro specifiche capacità ed attitudini.

In particolare, l'Istituto dei Ciechi per perseguire le predette finalità intende:

- a) Collaborare con le strutture pubbliche e private, in particolare con quelle sanitarie, per realizzare programmi riabilitativi integrati;
- b) Istituire un osservatorio regionale sulle disabilità visive.
- c) Realizzare progetti di autonomia con adeguate tecnologie compensative;
- d) Offrire consulenza scolastica per tutte le scuole di ogni ordine e grado;
- e) Offrire supporto orientamento alle famiglie;
- f) Promuovere l'acquisizione di tecniche per l'orientamento e la mobilità e l'autonomia personale attraverso corsi di formazione e aggiornamento rivolti a soggetti con disabilità visiva; (es: orientamento e mobilità con bastone, cane guida, altro - cucinare curare la propria persona accudire la casa ecc)
- g) Promuovere l'acquisizione di tecnologie tifloinformatiche finalizzate all'autonomia scolastica, lavorativa e della comunicazione attraverso corsi di formazione aggiornamento e riqualificazione rivolti a soggetti con disabilità visiva;
- h) Favorire l'inserimento lavorativo di soggetti con disabilità visiva e sostenere con interventi di consulenza e assistenza tiflotecnica e tifloinformatica a quelli già inseriti nei luoghi di lavoro;
- i) Organizzare corsi di formazione e aggiornamento professionale per insegnanti, educatori, operatori tiflotecnici e tiflodidattici;
- j) Promuovere attività culturali relative a tematiche sulla disabilità visiva.
- k) Svolgere attività di produzione di materiali tiflodidattici, tifloinformatici multimediali e interattivi;
- l) Promuovere anche in collaborazione con Enti pubblici e privati, la ricerca per l'utilizzo di tecnologie innovative finalizzate al miglioramento della qualità della vita dei non vedenti e ipovedenti.

Art. 3

DOTAZIONE PATRIMONIALE, MEZZI FINANZIARI E MODALITÀ DI GESTIONE DEL PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Azienda è costituito da:

1. Tutti i beni mobili ed immobili ad essa appartenenti e/o comunque acquisiti nell'esercizio delle proprie attività;
2. Rendite patrimoniali;
3. Atti di liberalità;
4. Finanziamenti da enti ed istituti pubblici e privati;
5. Compensi per servizi;

I beni mobili ed immobili che l'Azienda destina al pubblico servizio costituiscono patrimonio indisponibile soggetto alla disciplina dell'art. 828, comma 2, del Codice Civile.

Il vincolo di indisponibilità grava:

- a) In caso di sostituzione di beni immobili per degrado o adeguamento tecnologico, sui beni acquistati in sostituzione;
- b) In caso di trasferimento dei servizi pubblici in altri immobili appositamente acquistati o ristrutturati, sui nuovi immobili; i beni immobili e mobili sostituiti entrano automaticamente a far parte del patrimonio disponibile; le operazioni previste dal presente comma sono documentate con le annotazioni previste dalle disposizioni vigenti.

Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali sugli immobili e sui beni mobili sono trasmessi alla Regione la quale può richiedere chiarimenti, limitatamente ai casi in cui non sia contestualmente documentato il reinvestimento dei relativi proventi, entro il termine di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione, decorso inutilmente il quale gli atti acquistano efficacia. Ove la Regione chieda chiarimenti, il termine di sospensione dell'efficacia degli atti è prorogato fino al trentesimo giorno decorrente dalla data in cui l'Azienda li ha forniti. Gli atti non acquistano efficacia ove la Regione vi si opponga qualora l'atto di trasferimento risulti gravemente pregiudizievole per le attività istituzionali dell'azienda di Servizi. In tal caso la Regione adotta provvedimenti motivati entro il termine predetto (art. 12, commi quarto, quinto, sesto, settimo Decreto Presidente Regione 22 luglio 2008 n. 3; art.13 Dlgs n. 207/2001).

Art. 4 ORGANI

Sono Organi dell'Azienda:

- 1) Il Presidente;
- 2) il Consiglio di Amministrazione;
- 3) Collegio dei revisori dei conti-
- 4) la Consulta dei rappresentati della Associazioni di disabili visivi secondo un regolamento che verrà successivamente predisposto.

Art. 5 PRESIDENTE

Il Presidente, eletto dal Consiglio di Amministrazione nel proprio seno è il legale rappresentante dell'Azienda. In caso di assenza o di impedimento il Presidente sarà sostituito dal consigliere più anziano per età del Consiglio di Amministrazione.

Art. 6 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo e di verifica dell'azione amministrativa e gestionale dell'Azienda. È composto da 7 consiglieri, di cui:

- due rappresentanti della Regione Sardegna (uno nominato dall'Assessorato Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale e l'altro dall'Assessorato alla Pubblica Istruzione);
- un rappresentante del Comune di Cagliari;
- un rappresentante dell'Amministrazione Provinciale di Cagliari;
- un rappresentante dell'ANCI Sardegna;
- un rappresentante dell'UPS Sardegna;
- un rappresentante nominato dall'Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna;

I consiglieri devono essere scelti tra persone che non si trovino in alcuna delle cause di incompatibilità e ineleggibilità dal successivo articolo 7, né in conflitto di interessi con l'Istituto. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione si applicano, comunque, le disposizioni di cui all'articolo 87 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali).

Il Consiglio di Amministrazione esercita le funzioni attribuite dallo statuto e, in particolare, procede:

- a. all'elezione del Presidente;
- b. alla nomina del Direttore;
- c. alla definizione di obiettivi, priorità, piani e programmi per l'azione amministrativa e la gestione in coerenza con la programmazione locale del sistema integrato dei servizi alla persona;
- d. all'individuazione, reperimento e assegnazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie per il perseguimento dei fini istituzionali;
- e. all'approvazione dei bilanci e del conto economico;
- f. alla dismissione e all'acquisto o alla permuta dei beni immobili;
- g. alla verifica dell'azione amministrativa, della gestione, dei risultati e all'adozione dei provvedimenti conseguenti;
- h. all'adozione delle modifiche statutarie e dei regolamenti interni (*art. 10, ult. comma, Decreto Presidente Regione 22 luglio 2008 n. 3*).

I Consiglieri durano in carica 3 anni; il loro mandato può essere rinnovato per una sola volta e hanno diritto ad un gettone di presenza.

Art. 7

INELEGGIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI

1. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione:
 - a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore a due anni per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dall'articolo 166, comma 2 del codice penale; coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza detentiva o a libertà vigilata;
 - b) coloro che sono stati dichiarati inadempienti dall'obbligo della presentazione dei conti o responsabili delle irregolarità che cagionarono il diniego di approvazione dei conti resi e non abbiano riportato quietanza finale del risultato della loro gestione;
 - c) chi abbia lite pendente con l'azienda pubblica di servizi alla persona o abbia debiti liquidi verso essa e sia in mora di pagamento; nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con potere di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda pubblica di servizi alla persona.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato e di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 179 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327 (Norme in materia di misure di prevenzione personali).
3. La carica di presidente o di componente del consiglio di amministrazione è incompatibile con la carica di:
 - a) presidente, assessore e consigliere della Regione;
 - b) presidente e assessore della provincia;
 - c) sindaco, assessore comunale, consigliere comunale, amministratore dell'ente gestore istituzionale dei servizi socio-assistenziali, nonché presidente o assessore di comunità montana, con riferimento al comune sede legale dell'azienda;

- d) direttore generale, direttore amministrativo, direttore sanitario, coordinatore dei servizi sociali dell'azienda unità sanitaria locale di riferimento, dirigente del comune gestore istituzionale dei servizi socio-assistenziali del territorio ove l'azienda pubblica di servizi alla persona ha la sua sede legale;
- e) amministratore e dirigente di enti o organismi con cui sussistano rapporti economici o di consulenza con l'azienda pubblica di servizi alla persona e di strutture che svolgono attività concorrenziale con la stessa.

Art. 8

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ordinariamente almeno una volta all'anno e, in via straordinaria, tutte le volte che il Presidente o un terzo dei Consiglieri lo ritenga necessario.
2. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. A parità di voto prevale il voto del Presidente.
4. L'approvazione del bilancio di esercizio, entro il 30 aprile di ogni anno, dei regolamenti e le deliberazioni aventi per oggetto atti di disposizioni del patrimonio, con esclusione dei provvedimenti relativi alle alienazioni patrimoniali sono assunte con voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti dell'organo amministrativo.
5. Le deliberazioni aventi per oggetto le modifiche dello statuto e le alienazioni patrimoniali (vedasi art. 6 lettera f) sono assunte con il voto favorevole dei due terzi dei componenti.
6. Il libro sociale delle deliberazioni è tenuto secondo le disposizioni del Codice Civile.

Art. 9

DIMISSIONI, DECADENZA E REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI

1. In caso di dimissioni di uno dei componenti l'Azienda attiva la procedura per la surroga dell'Amministratore dimissionario.
2. Gli Amministratori nominati in surroga restano in carica sino alla scadenza naturale del mandato del Consigliere dimissionario.
3. I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica:
 - al verificarsi di una delle cause di incompatibilità;
 - qualora senza giustificato motivo non intervengano a tre sedute consecutive.

Art. 10

DIRETTORE

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda tra i soggetti in possesso di laurea con esclusione di laurea triennale, e che abbiano competenze giuridico -amministrative o che abbiano maturato rilevanti esperienze in tema di gestione e direzione amministrativa di enti, aziende e associazioni pubbliche e private operanti nel campo di azione dell'azienda. Il rapporto di lavoro è regolato da un contratto di diritto privato di durata non superiore a quella del Consiglio di Amministrazione e non deve comunque superare il mandato dello stesso Consiglio. L'incarico è a tempo pieno ed è incompatibile con qualsiasi altro lavoro dipendente o autonomo.

Il Direttore è responsabile della gestione tecnica, finanziaria e amministrativa dell'Azienda, risponde del raggiungimento degli obiettivi programmati dal Consiglio di Amministrazione e della loro realizzazione.

Art. 11

PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

1. Ai fini della programmazione, del controllo e valutazione della gestione aziendale, l'azienda adotta un sistema informativo così costituito:
 - contabilità economico-patrimoniale;
 - sistema di budget (economico, patrimoniale e finanziario);
 - contabilità analitica per il controllo dei costi per centro di responsabilità;
 - sistema di indicatori di risultato.
2. La contabilità e i libri contabili sono tenuti secondo quanto previsto dal codice civile agli articoli 2214 e seguenti.
3. Il bilancio d'esercizio è predisposto dal Direttore secondo i principi di redazione e criteri di valutazione previsti dal codice civile agli articoli 2423 e seguenti e secondo i principi contabili nazionali generalmente accettati.
4. Il bilancio d'esercizio è trasmesso al Consiglio di Amministrazione almeno 15 giorni prima della data prevista per l'approvazione.
5. Entro il 30 settembre di ogni anno il Direttore predispone e presenta al Consiglio di amministrazione il budget per l'esercizio successivo corredato da una relazione descrittiva sugli obiettivi da perseguire nell'anno di riferimento.

Art. 12

REVISORE DEI CONTI

La revisione dei conti è affidata ad un revisore, nominato dalla Regione tra i revisori ufficiali dei conti. Dura in carica tre anni e può restare in carica per non più di due mandati. Il Revisore esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria dei documenti predisposti ed attesta la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze della gestione. Può esprimere rilievi e proposte per migliorare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità aziendale. I libri sociali sono tenuti secondo le disposizioni del codice civile.

Art. 13

UTILI E AVANZI DI GESTIONE

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente. Sussiste l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

Art. 14
CASI DI ESTINZIONE E DESTINAZIONE DEI BENI

In caso di grave dissesto economico è disposta l'estinzione dell'Azienda con decreto del Presidente della Regione. In caso di estinzione, le funzioni il patrimonio mobiliare e immobiliare e il personale in servizio, sono assegnati al Comune dove l'Azienda ha la sede legale (*ari. 13, quinto comma, Decreto Presidente Regione 22 luglio 2008 n. 3*).